

- Capitolato Speciale- Progetto Esecutivo –

-

**Lotto n°1 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA**

CIG.....

Stipulata tra:

**Comune di Reggio Emilia**

Piazza Prampolini 1

Cap 42121 Città Reggio Emilia RE

P.IVA n°00145920351

e

**[Nome Società]**

Via.....

Decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2021
Prima rata ore 24.00 del 30/06/2021 - ore 24.00 del 31/12/2021
Scadenza contratto ore 24.00 del 31/12/2023

---

## **NORME DATILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, telex, telegramma, telefax, posta certificata, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Gli atti di accertamento di danno e/o di quietanze potranno riportare la firma digitale.

*Il Comune di Reggio Emilia si è adeguato al sistema PagoPa, in conformità alle disposizioni normative nazionali previste da Agenzia per l'Italia Digitale (art. 2 del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale - Dlgs 82/2005).*

*Il broker del Comune di Reggio Emilia - in sede di invio alla Società dell'atto di liquidazione amichevole relativo all'indennizzo, sottoscritto dall'Ente - **(nel caso di regolazione a nostro credito: in sede di invio dell'accettazione dell'importo riconosciuto dalla Società quale regolazione premio a credito del Contraente)** trasmetterà l'Avviso di Pagamento conforme a PagoPA, emesso dall'Assicurato, che dovrà essere utilizzato dalla Società stessa per il pagamento dell'indennizzo **(o della regolazione premio a credito della Contraente)** esclusivamente secondo le modalità ivi riportate (sportelli fisici o canali online).*

Non saranno ammesse modalità differenti di pagamento.

Maggiori informazioni sono disponibili qui: [www.comune.re.it/pagopa](http://www.comune.re.it/pagopa).

## DEFINIZIONI

(Valide per tutte partite)

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### - Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### - Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### - Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

### Patrimonio immobiliare – Fabbricato

L' intera costruzione edile, sia di proprietà, sia in locazione, affitto, comodato ed in uso a qualsiasi titolo – complete o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate connessioni ed infrastrutture, quali enti all'aperto, muri di cinta e/o recinzioni, capannoni pressostatici, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento anche a mezzo pannelli solari, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, come pure impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tetterie, pilomat, passaggi coperti e simili,, recinzioni, box, cortili, viali interni, strade private e simili, miglorie, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquettes, mosaici, affreschi, dipinti su pareti o soffitti, statue e stele aventi valore artistico, anche all'aperto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree adiacenti. Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni.

### **Patrimonio mobiliare - Contenuto**

- **Macchinario/attrezzature/Arredamento** A titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzi, macchine, mobilio, arredi, impinati in genere macchine d'ufficio, scaffalature, serbatoi metallici e tubazioni, banchi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, antenne televisive centralizzate, impianti e strumenti di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto e/o imballaggio (non i scritti al P.R.A), impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il locatario, le migliorie apportate ai locali in locazione, comprese opere d'arte, decorazioni, affreschi, beni culturali amovibili, aventi e non valore artistico, reperti storici, e quant'altro si intenda non in pianta fissa e trovandosi sottotetto dei fabbricati.

Sono compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporto dati semprechè non garantiti con specifici contratti.

Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli iscritti al PRA, in deposito e/o garage dell'Ente, oltre a armadi di sicurezza o corazzati o casseforti, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, cicli e motocicli, cavi e qualsiasi bene presente negli stabilimenti e quant'altro anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori. Sono comprese anche le bici a pedalata assistita, che verranno utilizzate dai dipendenti comunali/amministratori/personae/TIL e TEA (accertatori della sosta, altre attività simili)–

**Merci** A titolo esemplificativo e non esaustivo, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte compreso anche il rame e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, generi igienico-sanitari, medicinali, ogni prodotto farmaceutico e similare, derrate alimentari (il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze), compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali, oltre a biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, , libri, registri, qualsiasi bene presente negli stabilimenti e quant'altro anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori.

### **- Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
  - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### **- Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

#### Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

#### Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

#### - Merci Speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

#### - Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

#### - Tetto -

il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato, comprese le relative strutture portanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, orditura, tiranti o catene, ecc...

#### - Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di

classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

#### **- Enti all' aperto**

Gli Assicuratori prendono atto che parte del contenuto - macchinari, attrezzature e delle merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione e/o uso.

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

#### **- Valori**

Denaro, titoli, vaglia, ricette e fustelle, francobolli, valori in genere, nonché stupefacenti, preziosi, buoni benzina, buoni pasto il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

#### **Opere d'arte**

Quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

#### **Furto**

Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

#### **Rapina**

Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

#### **Estorsione**

Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

**SEZIONE 1**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
(Valide per tutti le partite)

**Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

**Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

**Art. 3 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 – VARIAZIONI DI POLIZZA**

Eventuali variazioni non rientranti nella condizione di regolabilità di polizza ( rif. condizione particolare Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio ed Assicurazione con dichiarazione di valore, se operante ) che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc.. ), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art 6 RECESSO PER SINISTRO (Opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del

bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

#### **Art. 6 – RECESSO PER SINISTRO (Opzione migliorativa)**

Non si applica al presente contratto.

#### **Art. 7 – Omissis**

#### **Art. 8 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PROROGA**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni=2 e mesi=6 senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente per ulteriori anni=2.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; **è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.**

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; **nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.**

#### **Art. 9 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

#### **Art. 11 - FORO COMPETENTE**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 12 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società a seguito di richiesta da parte del Contraente, si impegna entro 15=gg. a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati;
- b. sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo);
- c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d. sinistri respinti;

### **Art. 13 - CLAUSOLA BROKER**

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9% sul premio imponibile.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

### **Art. 14 - CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( clausola alternativa )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

### **Art. 15- ISPEZIONE BENI ASSICURATI**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 16- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve, ovvero un proprio incaricato:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società, per il tramite del Broker;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all' Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 17 – ESAGERAZIONE DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

#### **Art. 18 – TITOLARIETA' DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

il contraente in particolare potrà avvalersi, per le proprie ragioni, della consulenza e della mediazione del broker nei confronti della Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

La verifica della conformità al dettato di polizza dell'entità dei danni riconosciuti dalla Società al Contraente sarà effettuata a cura del broker, che provvederà a inviare al Contraente una nota scritta in tal senso nonché l'atto di liquidazione amichevole riportante l'importo riconosciuto che dovrà essere sottoscritto dal Contraente stesso, solo nel momento in cui lo riceverà dalla Compagnia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

## **Art. 19 – VALUTAZIONE DEL DANNO**

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata,

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **Art. 20 – MANDATO PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 19), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 21 – ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## **Art. 22 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

## **Art. 23 – PAGAMENTO INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, dalla firma della quietanza di liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione, L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, con l'impegno se richiesto dalla Società di produrlo successivamente

## **Art. 24 – COLPA**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

## **Art. 25 - RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO

### Art. 1 - PREMESSA

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà o comproprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, detenzione, possesso, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

**Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non sono comunque compresi i seguenti rischi: - tutto quanto assicurato con polizza elettronica**

### PRECISAZIONI

a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonchè, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l' oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

b) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;

3) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

4) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

5) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, per le, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti 3), 4) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto 2 la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati **autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato** e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio

## **Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi o in uso e/o possesso di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia** elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di nelle immediate vicinanze da esse;

- **i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità**, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

## **Art. 3 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO, (INCLUSI PERICOLOSI, TOSSICI, NOCIVI), RIMOZIONE, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO**

La Società, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

## **Art. 3 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO, (INCLUSI PERICOLOSI, TOSSICI, NOCIVI), RIMOZIONE, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO (variante Migliorativa)**

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombro e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui al precedente articolo, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., risarcisce le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

## **Art. 4 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) ~~emissis~~
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;

#### **Art. 5 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**SEZIONE 3**  
**GARANZIE COMPLEMENTARI**  
(Valide per tutte le partite)

**Art. 1 - FENOMENO ELETTRICO**

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai beni assicurati (esclusi calcolatori e/o elaboratori elettronici in funzione dell'esistenza della polizza elettronica) per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

**Art. 2 - ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

**Art. 3 - RICORSO TERZI (opzione base)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

### **Art. 3 - RICORSO TERZI (opzione migliorativa)**

In aggiunta al precedente articolo, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

### **Art. 4 - RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

### **Art. 5 - AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

### **Art. 6 - IMPLOSIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da e per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

### **Art. 7 - ONORARI DEI PERITI (opzione base)**

La Compagnia rimborserà in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### **Art. 7- ONORARI DEI PERITI (opzione migliorativa)**

La Compagnia rimborserà in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

E' facoltà dell'Assicurato di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel

processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

#### **Art. 8 - ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **Art. 9 - ORDINANZE DI AUTORITA', ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI**

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;
- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro solo nel caso in cui i fabbricati danneggiati rispondano alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

#### **Art. 10 - DANNI ALLE LASTRE**

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell' Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

#### **Art. 11- ONDA SONORA**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

#### **Art.13 - CORPI CELESTI E SATELLITI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

#### **Art. 14 - URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

#### **Art. 15 - FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

#### **Art. 16 - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**

La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito rottura accidentale dei relativi congegni.

#### **Art. 17 - EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare

#### **Art. 18 - EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni, materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia), di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La garanzia è estesa anche agli enti posti all'aperto.

#### **Art. 19 - SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI**

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati.

#### **Art. 20 - ACQUA CONDOTTA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

#### **Art. 21 - RICERCA E RIPARAZIONE ROTTURA**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca della rottura, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

#### **Art. 22 - ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati agli enti assicurati da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

#### **Art. 23 - RIGURGITI ACQUE DI SCARICO**

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti agli enti assicurati, arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato e/o aree di pertinenza.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;

- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;

- i danni arrecati da umidità o stillicidio;

- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;

#### **Art. 24 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI**

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato e per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da qualsiasi evento atmosferico, anche in occasione di precipitazioni eccezionali, grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o

pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

#### **Art. 25 - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati, da inondazioni, alluvioni ed allagamenti, bagnamento e danni d'acqua in genere compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

#### **Art. 26 - GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### **Art. 27 - SOVRACCARICO NEVE**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se gli enti assicurati sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione. Sono compresi anche i danni dovuti a scrollo totale e/o parziale conseguente a sovraccarico neve determinato dallo scivolamento della neve sulla superficie.

#### **Art. 28 - GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati e pertinenze oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e pertinenze purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

#### **Art. 29 - COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

### **Art. 30 - ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

### **Art. 31 - MERCI IN REFRIGERAZIONE**

A parziale deroga del relativo articolo delle C.G.A., ferme le restanti esclusioni salvo quanto in seguito espressamente derogato, gli Assicuratori rispondono dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante

conseguenti:

- a. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei o da altro evento garantito in polizza;
- b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell' acqua o di produzione o distribuzione dell' energia elettrica direttamente pertinenti all' impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

### **Art. 32 - TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

### **Art. 33 - DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

### **Art. 35 - DANNI CONSEGUENZIALI**

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato o anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di impianti di climatizzazione;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

**SEZIONE 4**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**  
(Valide per tutte le partite)

**Art. 1 - DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

**Art. 2 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE (opzione base)**

Relativamente alle partite assicurate, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

**Art. 2 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE (opzione migliorativa)**

Ad integrazione del precedente articolo, non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale, per danni di importo quantificato non superiore a € 50.000 (al lordo di scoperti/franchigie), indipendentemente dalle partite colpite da sinistro.

**Art. 3 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 l'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 2.500.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**Art. 4 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

#### **Art. 5 - COSTO DI RICOSTRUZIONE - RIMPIAZZO A NUOVO**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso,–il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.

#### **Art. 6 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO**

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **Art. 7 - CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)**

L'Assicurato è sollevato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

PRESENZA DI AUTOVEICOLI - Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

#### **Art. 8 - OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati .

#### **Art. 9 - MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi siano presso terzi, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento, deposito, o per altri scopi, comprese Fiere, manifestazioni in genere, sia in Italia che all'Estero.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

#### **Art. 10 - PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell' ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'

Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

#### **Art. 11 - COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO**

Relativamente alle partite soggette a regolazione eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse in copertura.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita soggetta a regolazione e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **VINCOLO A FAVORE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.**

**Relativamente all'immobile sito in Via Nello Lasagni avente valore di €2.988.736,42 (oltre I.V.A.) deve intendersi inserito il seguente vincolo a favore di Mediocredito Italiano S.p.a.**

La presente polizza si intende stipulata dalla Contraente in nome proprio ma per conto di Mediocredito Italiano S.p.a., C.F. e P.I. 13300400150, con sede in Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, a cui favore la polizza stessa viene vincolata ad ogni effetto.

La sottoscrittà Società assicuratrice si obbliga pertanto:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della Sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- b) a notificare tempestivamente a Mediocredito Italiano S.p.a. a mezzo lettera raccomandata A.R. l'eventuale non rinnovo annuale o il mancato pagamento dei premi, ed a considerare valida a tutti gli effetti l'Assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale di Mediocredito Italiano S.p.a.;
- c) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto di Mediocredito Italiano S.p.a., salvo l'eventuale diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, ed a notificare a Mediocredito Italiano S.p.a. tutte le circostanze che potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- d) a dare immediato avviso a Mediocredito Italiano S.p.a. con lettera raccomandata di ogni sinistro ed a non apporre eccezioni sia per il caso di colpa grave imputabile all'Assicurato ed ai suoi aventi causa, sia per la mancata denuncia da parte dell'Assicurato di circostanze che aumentino il pericolo di danni;

- e) a determinare l'ammontare degli indennizzi con il concorso o quanto meno il consenso scritto, di Mediocredito Italiano S.p.a., alla quale dovranno essere direttamente pagati, salvo che Mediocredito Italiano S.p.a., non disponga diversamente per iscritto;
- f) a dare immediata comunicazione a Mediocredito Italiano S.p.a. nel caso di esercizio del diritto di annullamento, anche parziale, della polizza colpita da sinistro;
- g) a riconoscere la Vincolataria quale legittimata ad agire nei confronti della Compagnia di assicurazione;
- h) per tutta la locazione finanziaria il valore assicurato deve rimanere almeno pari al costo originario di acquisto e comunque non deve essere inferiore al costo di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato;
- i) Ad accettare l'eventuale pagamento dei premi direttamente da parte di Mediocredito Italiano S.p.a.;
- j) A non consentire al Contraente di avvalersi della facoltà prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione di disdire la polizza sino alla scadenza del contratto di Leasing, senza la preventiva autorizzazione di Mediocredito Italiano S.p.a..

Il presente impegno vale sino a comunicazione scritta di svincolo da parte di Mediocredito Italiano S.p.a..

#### **VINCOLO**

**La presente polizza, limitatamente alla somma di €800.000,00, relativa a parte del Fabbricato della Scuola Primaria “ Maria Teresa di Calcutta” – via Beethoven 131, 42122 Reggio Emilia (RE) è vincolata a tutti gli effetti a favore della ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. con sede in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47 CF. 028201000580.**

La sottoscritta Società assicuratrice si obbliga pertanto:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della Sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- b) a notificare tempestivamente a **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.** a mezzo lettera raccomandata A.R. l'eventuale non rinnovo annuale o il mancato pagamento dei premi, ed a considerare valida a tutti gli effetti l'Assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**;
- c) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**, salvo l'eventuale diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, ed a notificare a **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.** tutte le circostanze che potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- d) a dare immediato avviso a **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.** con lettera raccomandata di ogni sinistro ed a non apporre eccezioni sia per il caso di colpa grave imputabile all'Assicurato ed ai suoi aventi causa, sia per la mancata denuncia da parte dell'Assicurato di circostanze che aumentino il pericolo di danni;
- e) a determinare l'ammontare degli indennizzi con il concorso o quanto meno il consenso scritto, di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**, alla quale dovranno essere direttamente pagati, salvo che Mediocredito Italiano S.p.a., non disponga diversamente per iscritto;
- f) a dare immediata comunicazione a **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.** nel caso di esercizio del diritto di annullamento, anche parziale, della polizza colpita da sinistro;
- g) a riconoscere la Vincolataria quale legittimata ad agire nei confronti della Compagnia di assicurazione;
- h) per tutta la locazione finanziaria il valore assicurato deve rimanere almeno pari al costo originario di acquisto e comunque non deve essere inferiore al costo di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato;
- i) Ad accettare l'eventuale pagamento dei premi direttamente da parte di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**;
- j) A non consentire al Contraente di avvalersi della facoltà prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione di disdire la polizza sino alla scadenza del contratto di Leasing, senza la preventiva autorizzazione di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**.

Il presente impegno vale sino a comunicazione scritta di svincolo da parte di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A.**

## **SEZIONE 5**

### **FURTO E RAPINA - PRECISAZIONI**

**P.R.A. (primo rischio assoluto):** l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

#### **DIPENDENTI:**

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare assicurato e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

- FURTO E RAPINA CONTENUTO
- FURTO E RAPINA VALORI NEI CASSETTI
- FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI
- FURTO E RAPINA OPERE D'ARTE

Precisazione.

Qualora, il Contraente dovesse stipulare una nuova polizza Fine Art, si procederà, in occasione della prima scadenza utile di contratto, ad escluderli dalla copertura.

#### **Art. 1 - FURTO E RAPINA BENI ASSICURATI**

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati. In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purchè l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

#### **Art. 2 - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

### **Art. 3 – ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo;
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- dagli Amministratori;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell' art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;

### **Art. 4 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' art. 1 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

### **Art. 5 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

### **Art. 6 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

### **Art. 7 – TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Art. 8 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **SEZIONE 6**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA**

#### **Art. 1 - GARANZIA RAPINA**

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **Art. 2 - FURTO CON DESTREZZA**

La garanzia è estesa al furto commesso con destrezza ed alla misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicazione della regola proporzionale.

#### **Art. 3 - FURTO FISSI ED INFISSI**

La garanzia è prestata anche per il furto dei fissi ed infissi a titolo esemplificativo e non esclusivo: grondaie, porte finestre, loro parti e/o accessorie, ecc.. La garanzia è prestata a Primo Rischio

#### **Art. 4 - FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### **Art. 5 - ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

#### **Art. 6 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L' assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

#### **Art. 7 - ENTI ALL'APERTO**

Per i soli enti all' aperto, la Società corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri

#### **Art. 8 - FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

#### **Art. 9 - GARANZIA PER UFFICI**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

#### **Art. 10 - ATTI VANDALICI**

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

#### **Art. 11 - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, il contraente in particolare potrà avvalersi, a tutela dei propri interessi e nell'interesse di chi spetta, della consulenza e della mediazione del broker nei confronti della Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato. La verifica della conformità al dettato di polizza dell'entità dei danni riconosciuti dalla Società al Contraente sarà effettuata a cura del broker, che provvederà a inviare al Contraente una nota scritta in tal senso nonché l'atto di liquidazione amichevole riportante l'importo riconosciuto che dovrà essere sottoscritto dal Contraente stesso, solo nel momento in cui lo riceverà dalla Compagnia.

#### **Art. 12 - GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

#### **Art. 13 - MEZZI DI CUSTODIA PER I VALORI**

Limitatamente alla garanzia furto e rapina l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, casseforti o registratori di cassa.

#### **Art. 14 - FURTO E RAPINA COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE**

La garanzia è estesa al furto e rapina commesso in occasione di scioperi e sommosse.

#### **Art. 15 - REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell' Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione con specifica del premio.

#### **Art. 16 - AMMANCHI**

La Società si impegna a rifondere alla Contraente le somme dovute a deficienze di cassa per contanti o valori riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque reperite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da involontario errore nella gestione del denaro.

#### **Art. 17 – BICI A PEDALATA ASSISTITA**

La Società si impegna a coprire le attrezzature per il servizio /utilizzo di n° 10 biciclette a pedalata assistita utilizzate dai dipendenti comunali/amministratori/personale TIL e TEA (accertatori della sosta). Valore massimo assicurato: € 19.520,00 a valore intero (valore singolo mezzo € 1.952,00)

Esclusione delle seguenti garanzie:

- A. furto parziale
- B. guasti cagionati dai ladri
- C. Furto con destrezza, appropriazione indebita, mancata riconsegna

\_ Garanzia furto mentre ne è in possesso l'utente: sottolimito per sinistro e anno € 3.500,00

\_ Previsione che lo scasso sia rilevabile sulla struttura del ciclopoleggio (totem – colonnine) per mezzo di effrazione e scasso dei sistemi di bloccaggio;

**SEZIONE 7  
PARTITE ASSICURATE**

Partita	Descrizione	Forma	Parametro	Tasso annuo lordo Per mille	Premio annuo lordo
1	Patrimonio Immobiliare beni comuni	Valore intero	€ 422.713.679,00	.....‰	€.....
1A	Patrimonio Immobiliare beni di pregio	Valore intero	€ 582.468.545,00	.....‰	€.....
2	Patrimonio mobiliare	Valore intero	€ 37.000.000,00	.....‰	€.....
2A	Patrimonio mobiliare di pregio	Valore intero	€ 56.000.000,00	.....‰	€.....
3	Rischio locativo	Valore intero	€ 33.380.000,00	.....‰	€.....
4	Ricorso Terzi	P.R.A.	€ 4.000.000,00	.....‰	€.....
5	Valori	P.R.A.	€ 50.000,00	.....‰	€.....
6	Contenuto	P.R.A.	€ 50.000,00	.....‰	€.....
7	Portavalori	P.R.A.	€ 20.000,00	.....‰	€.....
8	Opere d'arte	P.R.A.	€ 350.000,00	.....‰	€.....

**N.B. Sono esclusi dalla presente polizza gli alloggi di edilizia residenziale sociale (sia ERP che non ERP) oggetto della Convenzione con ACER Reggio Emilia come da convenzione 07/12/2010 n.27/10 di Rep.**

**M.U.R.: € 65.320.000,00 – Teatro Municipale – Reggio Emilia**

**LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO SI INTENDE "LIMITE PER ANNO",  
IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)**

<b>Garanzia</b>	<b>Opzione base</b>	<b>Opzione migliorativa</b>
<b>STOP LOSS DI POLIZZA</b>	€.50.000.000,00 per sinistro/anno	
Beni e cose di terzi, di proprietà di Dipendenti, ospiti di convitti, accompagnatori e visitatori	€.300.000,00 per sinistro/anno	
Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi), rimozione, trasporto e ricollocamento	20% dell'importo indennizzabile	30% dell'importo indennizzabile
Enti all'aperto	100.000,00 per sinistro; €10.000,00 per la garanzia furto	
Fenomeno elettrico	€100.000,00 per sinistro e anno	€200.000,00 per sinistro e anno
Onorari periti	5% dell'ammontare dell'indennizzo con il limite di €100.000,00 per sinistro e anno	
Danni alle lastre	€30.000,00 per sinistro/anno	
Acqua piovana	€100.000,00 per sinistro	€200.000,00 per sinistro
Ricerca e riparazione del guasto	€60.000,00 per sinistro/anno	
Intasamento gronde e pluviali	€60.000,00 per sinistro/anno	
Imbrattamento muri	€25.000,00 per sinistro/anno	
Rigurgiti acque di scarico	€60.000,00 per sinistro/anno	
Merci in refrigerazione	€50.000,00 per sinistro/anno	
Differenziale storico-artistico	€1.000.000,00 per sinistro/anno	€1.500.000,00 per sinistro/anno
Eventi sociopolitici	60% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €5.000.000,00 per tutte le ubicazioni per sinistro/anno;	80% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €5.000.000,00 per tutte le ubicazioni, per sinistro/anno;
Eventi atmosferici	60% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €5.000.000,00 per tutte le ubicazioni, per sinistro/anno;	80% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €5.000.000,00 per tutte le ubicazioni, per sinistro/anno;
Grandine Integrativa	€500.000,00 per sinistro/anno	
Acqua condotta	€60.000,00 per sinistro	
Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi	€200.000,00 per sinistro/anno	
Gelo	€100.000,00 per sinistro/anno; €1.000.000,00 per sinistro/anno;	

Terremoto	30% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €.5.000.000,00 per tutte le ubicazioni, per sinistro/anno;	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €.10.00.000,00 per tutte le ubicazioni, per sinistro/anno;
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €.3.000.000,00 per tutte le ubicazioni; sottolimiti di € 600.000,00 per gli Allagamenti, per sinistro/anno;	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €5.000.000,00 per tutte le ubicazioni; sottolimiti di € 1.000.000,00 per gli Allagamenti, per sinistro/anno;
Smottamento, franamento e cedimento	€2.500.000,00 per sinistro	€3.500.000,00 per sinistro
Macchinari presso terzi	€100.000,00 per sinistro/anno	
Sovraccarico Neve	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto	60% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
Furto e rapina di valori	€50.000,00 per sinistro	
Furto e rapina di valori nei cassetti	€500,00 per sinistro	
Furto e rapina di contenuto	€50.000,00 per anno	
Furto e rapina di portavalori	€20.000,00 per sinistro/anno	
Furto e rapina di opere d'arte	€250.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell'annualità assicurativa gli enti in garanzia – Valida per tutte le ubicazioni ad eccezione della Basilica della Ghiara €350.000,00 valido esclusivamente per l'Ubicazione Basilica della Ghiara – Corso Garibaldi 44 Reggio Emilia	
Furto con destrezza	€10.000,00 per sinistro/anno	
Furto fissi ed infissi	€50.000,00 per sinistro/anno	
Guasti cagionati dai ladri durante furto e rapina	€15.000,00 per sinistro	
Ammanchi	Euro 50,00 per ciascuno dei punti di incasso situati negli uffici comunali	
Bici a pedalata assistita	€5.000,00 per sinistro	

## SCOPERTI E FRANCHIGIE

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

Garanzia	Opzione Base	Opzione migliorativa
Enti all'aperto	€ 1.500,00 per sinistro	
Urto veicoli	€ 500,00 per sinistro	
Fumo	€ 500,00 per sinistro	
Fenomeno elettrico	€ 1.500,00 per sinistro	
Acqua condotta	€ 1.500,00 per sinistro	
Acqua piovana	€ 1.500,00 per sinistro	
Ricerca guasti	€ 500,00 per sinistro	
Rottura lastre	€ 500,00 per sinistro	
Colaggio attrezzature antincendio	€ 1.500,00 per sinistro	
Dispersione liquidi	€ 1.500,00 per sinistro	
Colaggi e fuoriuscita fluidi	€ 1.500,00 per sinistro	
Rigurgiti acque di scarico	€ 1.500,00 per sinistro	
Atti vandalici Pilomat	scoperto 20% per sinistro	
Eventi socio-politici	Scoperto 15% minimo € 5.000,00 per sinistro	
Eventi atmosferici	Scoperto 15% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto;	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro;
Gelo	€ 1.500,00 per sinistro	
Grandine Integrativa	€ 2.500,00 per sinistro	
Allagamenti	€ 2.000,00 per sinistro	
Sovraccarico neve	€ 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto	
Terremoto	Scoperto 15% minimo € 30.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo 30.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro	Scoperto 5% minimo € 15.000,00 per sinistro
Smottamento, franamento e cedimento	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro	Scoperto 5% minimo € 25.000,00 per sinistro
Furto e rapina di valori	Nessuna franchigia/scoperto	
Furto e rapina di valori nei cassetti	Nessuna franchigia/scoperto	
Furto e rapina di contenuto	Nessuna franchigia/scoperto	
Furto e rapina di portavalori	Scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro	
Furto con destrezza	Nessuna franchigia/scoperto	
Furto di fissi e infissi	Scoperto 10% minimo 300,00	
Guasti Cagionati dai Ladri durante furto e rapina	Nessuna franchigia/scoperto	
Furto e rapina opere d'arte	Nessuna franchigia/scoperto	
Ammanchi	Nessuna franchigia/scoperto	
Bici a pedalata assistita	Scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro	